



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI
GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE
IONIAN DEPARTMENT OF LAW, ECONOMICS
AND ENVIRONMENT

ANNO VI ANNALI 2018 DEL DIPARTIMENTO JONICO

ESTRATTO

UMBERTO VIOLANTE
Neoformalismo negoziale e giudice legislatore



DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Bruno Notarnicola

DIRETTORE DEGLI ANNALI

Nicola Triggiani

COMITATO DIRETTIVO

Nicola Triggiani, Paolo Pardolesi, Giuseppe Tassielli,
Danila Certosino, Laura Costantino, Nicola Fortunato,
Patrizia Montefusco, Angelica Riccardi, Maurizio Sozio

COMITATO SCIENTIFICO

Maria Teresa Paola Caputi Jambrenghi, Domenico Garofalo,
Francesco Mastroberti, Bruno Notarnicola, Riccardo Pagano,
Giuseppe Tassielli, Nicola Triggiani, Antonio Felice Uricchio,
Massimo Bilancia, Annamaria Bonomo, Daniela Caterino,
Gabriele Dell'Atti, Michele Indelicato, Ivan Ingravallo,
Antonio Leandro, Giuseppe Losappio, Pamela Martino,
Francesco Moliterni, Concetta Maria Nanna, Fabrizio Panza,
Paolo Pardolesi, Giovanna Reali, Umberto Salinas,
Paolo Stefani, Laura Tafaro, Umberto Violante

RESPONSABILE DI REDAZIONE

Patrizia Montefusco

Contatti:

Prof. Nicola Triggiani

Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici
del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture

Convento San Francesco

Via Duomo, 259 74123 Taranto, Italy

e-mail: annali.dipartimentojonico@uniba.it

telefono: + 39 099 372382 • fax: + 39 099 7340595

<http://edizionidjsge.uniba.it/>

SAGGI

UMBERTO VIOLANTE
NEOFORMALISMO NEGOZIALE
E GIUDICE LEGISLATORE*

ABSTRACT

Il contributo evidenzia le criticità della reinterpretazione dell'art. 23 T.U.F. proposta in nome del neoformalismo contrattuale dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 898/2018 in relazione al contratto quadro d'investimento, sottoscritto dal solo cliente.

This paper provides a critical analysis of the new principle laid down by the Supreme Court with decision n. 898/2018 about the article 23 of legislative decree n. 58 of 24 february 1998.

PAROLE CHIAVE

Art. 23 del d. lgs. n. 58/1998 / Contratto quadro con sottoscrizione del solo cliente / Neoformalismo contrattuale

Article 23 L. D. n. 58/1998 / Contract signed only by the customer / Valid and enforceable

SOMMARIO: 1. Il binomio forma–informazione e la deroga alle regole civilistiche di diritto comune: l'esempio dell'art. 23 T.u.f. e dell'art. 117 T.u.b. – 2. L'interpretazione teleologica dell'art. 23 T.u.f. e gli interrogativi sulla sua legittimità – 3. La reinterpretazione dell'art. 23 T.u.f. e l'evidente insanabile contrasto con le regole stabilite dall'art. 1327 c.c.

1. In nome del neoformalismo negoziale¹ di recente nell'ambito dell'intermediazione mobiliare e in quello bancario sono state superate le incertezze interpretative

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.

1. Sulla forma del contratto come strumento di tutela del contraente debole finalizzato a richiamare la sua attenzione in modo puntuale sul contenuto degli obblighi contrattuali, in relazione alla quale si suole parlare di neoformalismo o di formalismo negoziale, si considerino in particolare i contributi di Pagliantini, 2011, 772; *id.*, 2017, 679; *id.*, 2012, p. 325 ss. Berti De Marinis 2014, 612 ss.; *id.*, 2016, 283; Girolami, 2017, 543 ss.; La Rocca, 2017, 13; *Id.*, 2017, 2740 ss.; De Bona, 2014; Breccia, 2006, 535 ss. Chiara traccia dell'acceso dibattito dottrinario si coglie dalla lettura dell'ordinanza di Cass., 27 aprile 2017, n. 10447, in *Foro it.*, 2017, I, 2731, con note di Pardolesi e La Rocca e che può leggersi anche in *I Contratti*, 2017, 398 ss. con nota di Maffei.

sulla validità del contratto sottoscritto dal solo cliente. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite², in controtendenza rispetto al precedente consolidato orientamento di legittimità³, sulla premessa che alla previsione di nullità relativa per difetto di forma scritta, contenuta nell'art. 23 del d. lgs. n. 58/1998, debba riconoscersi lo specifico fine di assicurare l'adeguata informazione del cliente, in ordine alle conseguenze che deriverebbero dall'assunzione del vincolo negoziale, sì da evitare che il suo consenso sia prestato in modo inconsapevole, hanno affermato che il contratto quadro è valido, pur se il documento contrattuale (predisposto dall'intermediario) sia stato sottoscritto soltanto dal cliente, qualora egli ne abbia ricevuto un esemplare e il consenso tra le parti sia stato raggiunto per *facta concludentia*. Poco dopo, il medesimo principio dalla prima sezione della Suprema Corte è stato ritenuto espressamente applicabile anche ai contratti bancari, in relazione ai quali l'art. 117, terzo comma, del d. lgs. n. 385/1993 prevede il requisito della forma scritta a pena di nullità⁴.

L'aver attribuito alla forma il ruolo di strumento e veicolo di informazione, al fine di garantire l'esenzione dall'assoggettamento alle regole tradizionali delle patologie civilistiche del negozio, desta più d'una perplessità, allorché l'esaltazione del neoformalismo porti all'elaborazione di soluzioni non coerenti con i principi sulla interpretazione della legge e confliggenti con la disciplina del contratto in generale, specie in punto di regole che ne disciplinano la conclusione.

2. Nel momento in cui la Corte di Cassazione ha inferito dal carattere relativo della nullità prevista dall'art. 23 t.u.f., che il vincolo di forma ivi menzionato è da intendersi imposto unicamente in funzione di rendere al cliente un'informazione completa, onde consentirgli lo scambio del consenso responsabile, ha finito per discostarsi dalla chiara formulazione letterale della norma. Che, se analizzata nella sua interezza non sembra voler disgiungere la forma scritta dall'aspetto del perfezionamento del contratto, così da privarla di ogni rilevanza sul piano della

2. Si veda Cass. –Sez. Unite– 16 gennaio 2018, n. 898, che può leggersi in *Foro it.*, 2018, I, 928 con nota di Medici, in *I Contratti*, 2018, 134 ss. con note di D'Amico, 138, Pagliantini, 143 e Amagliani, 149, in *Banca borsa tit. cred.*, 2018 con note di Chiarella, 292 e di Mirone, 275.

3. Sino alla pronuncia delle Sezioni Unite la forma scritta, di cui è fatta menzione nell'art. 23 t.u.f. (ma il discorso è valido anche in relazione all'art. 117, comma 3, t.u.b.), si intendeva prevista dalla citata disposizione *ad substantiam* e, dunque, come elemento costitutivo del contratto. Non poteva pertanto ritenersi soddisfatta ogni volta che fosse stato riscontrata soltanto la presenza della sottoscrizione del cliente. In questo senso cfr. *ex plurimis* Cass. 3 aprile 2017, n. 8624, in *I Contratti*, 2017, 509 ss. con nota di Lombardi; conf. Cass. 27 aprile 2016, n. 8395, in *Corriere giur.*, 2016, 1110; Cass. 24 marzo 2016, n. 5919, *id.*, Rep. 2016, voce *Contratto in genere*, nn. 362, 363; Cass. 3 gennaio 2017, n. 36, *Banche dati De Jure*, archivio *Cassazione civile*.

4. Cfr. Cass. 21 giugno 2018, n. 16362, in *Banche dati De Jure*, archivio *Cassazione civile*.

struttura del negozio⁵. Appare decisiva in tal senso in particolare la parte finale del primo comma della norma la quale, nella misura in cui ha previsto che particolari tipi di contratto «possano o debbano *essere stipulati in altra forma*» (cioè in forma non scritta) su espressa autorizzazione della Consob (e nel rispetto delle condizioni individuate dal legislatore), ha mostrato di voler collegare la “forma” a quella che il contratto deve necessariamente rivestire per il suo perfezionamento. Così da conferirle la consistenza di elemento costitutivo della stipulazione. Il che, peraltro, rende ultronea l’indagine tra regole sulla formazione del contratto e quelle sulla validità ed efficacia dello stesso⁶. Rendendo, anzi, palese che la menzione della redazione «per iscritto» (dei contratti di intermediazione finanziaria), poco più avanti contemplata dalla norma, non possa avere altro significato, se non quello di formazione dell’accordo in forma scritta al fine della validità del contratto. E, dunque, di forma in funzione degli effetti dell’atto non riducibile soltanto alla forma protettiva intesa come «veicolo necessario di informazioni necessarie»⁷. Resterebbe altrimenti da chiarire –e sarebbe necessario farlo prima di propendere per altra opzione interpretativa– quale sia il senso di una previsione che abbia reso possibile nel concorso delle condizioni indicate (e sempre che vi sia stata autorizzazione dell’organo di controllo e vigilanza del mercato finanziario) la stipulazione del contratto in forma diversa da quella scritta. Che nella logica della decisione della Suprema Corte nel suo massimo consesso in base a quanto traspare dalla sua motivazione risulta del tutto svalutata e nient’affatto presa in considerazione in ragione della statuizione che ha ritenuto legittimo il perfezionamento del contratto per comportamenti concludenti (che, all’evidenza, integrano una tecnica di perfezionamento che si realizza in forma diversa da quella scritta), a prescindere da qualsivoglia autorizzazione.

La sensazione che, pertanto, si trae, è che il nuovo principio affermato, pur volendosi far apparire come il frutto di un approccio ermeneutico improntato alla valorizzazione dell’*intentio legis*, sia stato piuttosto l’esito di un procedimento di correzione del diritto incorporato nel testo legislativo discutibile. Perché attuato

5. La questione si presta a confluire nell’ambito del c.d. neoformalismo negoziale. In proposito utili approfondimenti in Breccia, 2006, 535 ss., il quale sottolinea con forza il profilo che il formalismo di protezione non si presta ad essere sistemato secondo i canoni del formalismo quale requisito di un contratto; e, in assenza di una disciplina generale (che invece esiste, sia pure in maniera del tutto embrionale, nel caso della mancanza della forma, quando la stessa assurga al rango di un elemento essenziale dell’intero atto), affida agli interpreti una responsabilità in gran parte nuova» (p. 536). Si vedano anche Pagliantini, 2011, 772; Berti De Marinis, 2016, 283.

6. Il distinguo appare invece utile ed anzi, direi, decisivo nella prospettazione di Maggiolo, 2012, 466 ss. al fine delle diverse conclusioni che ne trae, che però non sembra valorizzare più di tanto la completa formulazione dell’enunciato legislativo contenuto nell’art. 23.

7. Sono le suggestive parole usate da De Nova, 1993, 710.

sul presupposto della non «dirimente»⁸ efficacia della formulazione letterale della norma, che, invero, non appare sussistere e, così, per mano di una giurisprudenza assurta al rango di fonte del diritto⁹. Più esattamente della portata dell'art. 23 t.u.f. nel significato tecnico–giuridico proprio delle espressioni che lo strutturano, per contenere le inefficienze indotte dal punto di vista economico sul mercato finanziario dai riflessi (*rectius* l'obbligo restitutorio) dell'effetto giuridico (*rectius* la nullità relativa), desunto dall'interpretazione letterale della norma. A quest'ultima, tuttavia, in base alle regole vigenti, dovrebbe essere assicurato sempre il primato, almeno sino a quando l'effetto giuridico risultante dalla sua formulazione abbia evidenziato una situazione di incompatibilità con il sistema legislativo¹⁰. Nel caso in esame, invero, né rilevata dalla Suprema Corte né tanto meno revocata in dubbio, proprio al fine di giustificare una soluzione basata sull'ermeneusi eminentemente teleologica¹¹. Non potendosi, invero, ritenere confliggente con il sistema normativo (l'effetto del)la nullità del contratto, che sia privo della sottoscrizione

8. Di formulazione letterale dell'art. 23 t.u.f. non dirimente parla espressamente la pronuncia a Sezioni Unite, al fine di svilire all'evidenza l'enfazzazione del richiamo alla «redazione per iscritto» ivi contenuto o comunque di creare il presupposto per farne emergere un'ambiguità che, invero, in ragione delle considerazioni e spostate nel testo, non sembra davvero avere.

9. Torna a riproporsi la questione che raffinati giuristi hanno etichettato con la denominazione di «dottrina delle corti» e su cui si rimanda in particolare a Pardolesi–Granieri, 2013, 187; ma si veda anche Di Ciommo, 2010, 157.

10. Per poter meglio apprezzare in tema di interpretazione dell'art. 23 t.u.f. la disapplicazione del solido principio giurisprudenziale più volte ribadito appare utile richiamare Cass. 6 agosto 1984, n. 4631, in *Giust. civ.*, 1984, I, 2983, che in motivazione ha messo bene in luce che «è compito del legislatore determinare l'effetto giuridico ricollegato alla fattispecie astratta tipizzata nella disposizione legislativa da esso emanata. Effetto giuridico che è quello risultante dalle espressioni usate nella formulazione della norma, nel loro significato tecnico–giuridico. Soltanto nell'ipotesi –eccezionale– che l'effetto giuridico risultante dalla formulazione legislativa sia incompatibile con il sistema legislativo, l'interprete è autorizzato, in base all'*intentio legis*, ad individuare l'effetto giuridico che in realtà i compilatori della norma hanno inteso ricollegare alla tipizzata fattispecie astratta. Ma non può l'interprete correggere la norma, nel significato tecnico–giuridico proprio delle espressioni che la strutturano, sol perché ritiene che l'effetto giuridico risultante sia inadatto, in quanto eccessivo, rispetto alla finalità pratica cui la norma è intesa.». in senso conforme successivamente Cass. 13 aprile 1996, n. 3495, in *Foro it.*, Rep 1996, voce *Legge*, n. 51; Cass. 23 maggio 2005, n. 10874, *id.*, Rep. 2005, 2005, voce *Termini processuali civili*, n. 12. Più di recente Cass. 4 aprile 2014, n. 7992, *id.*, 2015, 3, I, 1058 che in motivazione, dopo aver evidenziato che il criterio di interpretazione teleologica, previsto dall'art. 12 preleggi, può assumere rilievo prevalente rispetto all'interpretazione letterale in taluni casi, ha però specificato che «trattasi di una ipotesi eccezionale e da maneggiare con cura». In dottrina prende nettamente le distanze dal principio giurisprudenziale testé richiamato Perlingieri, 1989, 275 ss. L'autorevole civilista osserva, tra l'altro, che «“capire” la norma non è, e non può essere, il risultato dell'esegesi puramente letterale, ma l'individuazione della sua logica e della sua giustificazione assiologica» (299).

11. Soluzione che sembrerebbe prendere le mosse dall'affermazione, che, invero, non pare più di tanto motivata, di non poter attribuire «alla formulazione letterale della norma efficacia dirimente» (sono le testuali parole della sentenza).

dell'intermediario, per il semplice fatto della sproporzione che la stessa evidenzi, se rapportata alla funzione protettiva del cliente, a cui la forma scritta risulterebbe preordinata. Tanto più se si considera, che nel caso in esame il risultato sproporzionato appare correlato agli esiti inefficienti che l'effetto restitutorio dei soli investimenti di segno negativo derivante dalla nullità (relativa) è suscettibile di generare, piuttosto che a quest'ultima in sé e per sé considerata.

Una volta che si condivide l'approccio che si propone, in base al tenore non equivoco dell'art. 23, in virtù dei rilievi testé esplicitati, avrebbe dovuto assicurarsi prevalenza alla sua interpretazione letterale in ossequio ad una chiara scelta di politica del diritto¹². Con la conseguenza di non poter ritenere la sottoscrizione dell'intermediario influente per la valida conclusione del contratto. Una diversa opzione, sul presupposto di una presunta incompletezza della norma e/o ambiguità del suo linguaggio¹³, per il solo fatto che dalla stessa nessuna specifica menzione alla sottoscrizione dell'intermediario sia stata fatta, si rivelerebbe non coerente con la previsione del vincolo di forma scritta, quale elemento costitutivo del contratto. Che, invece, per quanto testé osservato, appare cogliersi proprio in ragione dell'enunciato legislativo considerato nel suo complesso.

3. Oltre a non convincere per le ragioni appena esposte, la decisione delle Sezioni Unite mostra altra evidente criticità, allorché si rifletta sul fatto che è stata attribuita vocazione di regola generale a una tecnica di conclusione del contratto che, nell'ambito del perfezionamento del contratto quadro di intermediazione finanziaria, per quanto si appalesa in base alla lettera non ambigua della legislazione speciale (e alla piana intenzione del legislatore), avrebbe dovuto considerarsi solo eccezionale¹⁴. Il che rende palese lo stravolgimento del senso letterale delle parole della norma nella sua formulazione tecnico-giuridica. Questa, infatti, alla stregua del suo tenore inequivoco sembrerebbe legittimare, come si accennava più avanti, la conclusione di un valido contratto in forma diversa da quella scritta solo in presenza di specifico provvedimento della Consob (sentita la Banca d'Italia), che abbia espressamente autorizzato la deroga (e, peraltro, per motivate ragioni o in base alla natura professionale dei contraenti)¹⁵.

12. Si mostra critico verso approcci ermeneutici volti a ritenere che la sottoscrizione dell'intermediario non sia necessaria, perché propensi a neutralizzare una norma imperativa come l'art. 23 t.u.f., la quale è rivelatrice di una chiara scelta di politica del diritto Tucci, 2017, 543 ss.

13. In questo caso assunta non come esito dell'interpretazione ma come punto di partenza per giustificare la riformulazione dell'enunciato legislativo.

14. Per l'evidente ragione che trattasi di una tecnica di conclusione del contratto che determina la formazione del contratto senza che vi sia stata accettazione per iscritto.

15. L'art. 23, infatti, dopo aver stabilito che I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investi-

Al di là di questo profilo, che evidenzia in punto di schemi di conclusione del contratto l'alterazione del rapporto regola-eccezione rispetto al modo in cui risulta concepito dal legislatore speciale, vi è, tuttavia, un altro aspetto che ingenera perplessità. Nel momento in cui risulti statuito che sia possibile perfezionare il contratto quadro (anche) per *facta concludentia* e, così (benché non ne sia stata fatta esplicita menzione) in base al modello delineato dal legislatore con l'art. 1327 c.c., dovrebbe supporre già risolto positivamente l'accertamento della sussistenza dei suoi presupposti applicativi. È noto, invero, che lo schema disciplinato dall'art. 1327, anche in base alla univoca interpretazione della prassi operativa, potrà ritenersi operante, soltanto se ricorra in concreto una delle ipotesi ivi tassativamente indicate: la richiesta del proponente, la natura dell'affare e l'uso commerciale¹⁶. Ma nessun accenno a tale preliminare questione è dato riscontrare in sentenza. Lasciando da parte sia il profilo della richiesta del proponente, che solleciti l'immediata esecuzione senza previa risposta¹⁷, che quello dell'uso consolidato, l'uno e l'altro poco compatibili con la struttura del contratto quadro d'intermediazione finanziaria, l'attenzione dovrebbe spostarsi sulla natura dell'affare. Non sembra, tuttavia, conciliabile con il chiaro disposto dell'art. 23, un'opzione ermeneutica che, facendo leva proprio sulla natura dell'affare, abiliti la giurisprudenza (e/o l'interprete) a ritenere che il contratto d'intermediazione possa perfezionarsi validamente anche in forma diversa da quella scritta, pur quando non sia ravvisabile l'autorizzazione invece prescritta dal legislatore speciale. Né che, in assenza di espressa manifestazione di volontà legislativa in tal senso, il perfezionamento secondo altro e diverso schema sia comunque equiparabile a quello in forma scritta.

Il legislatore, invero, allorché ha individuato nella Consob e soltanto nella medesima (sentita la Banca d'Italia) l'istituzione abilitata ad autorizzare la stipulazione del contratto d'intermediazione finanziaria in forma diversa da quella scritta «in relazione alla natura professionale dei contraenti», sembra aver inteso inibire che altri (diversi dalla Consob) possano sindacare in ordine alla validità del contratto concluso senza l'osservanza della forma scritta. Proprio perché soltanto alla

mento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti», prevede nella parte finale del primo comma che «La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni tecniche o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma».

16. Cfr. in particolare Cass. 12 novembre 2004, n. 21516, in *Foro it.*, Rep. 2004, voce *Competenza civile*, n. 57; Cass. 12 maggio 1999, n. 4699, *id.*, Rep. 1999, voce *Contratto in genere*, n. 348; Cass. 1 giugno 2016, n. 11392, *id.*, Rep. 2016, n. 325 ma si veda in motivazione anche Cass. civ., sez. un., 9 giugno 1997, n. 5139, in *I Contratti*, 1997, 445.

17. In proposito bisognerebbe quanto meno evidenziare le ragioni di speditezza da salvaguardare che imporrebbero, nell'interesse prevalente del proponente, la immediata esecuzione della prestazione così da rendere superflua ogni ulteriore trattativa.

Consob per espressa scelta di *policy* sembrerebbero essere state attribuite le prerogative istituzionali per valutare, se in base alla natura dell'affare (che in questo caso non sembra potersi disgiungere dalla considerazione della peculiare situazione dei contraenti interessati) sia possibile concedere l'autorizzazione alla stipulazione in deroga al vincolo di forma imposto per la validità del contratto. D'altro canto, quando il legislatore ha inteso derogare alle regole contenute nell'art. 1327 c.c., per rendere possibile, pur in difetto dei presupposti ivi indicati, il perfezionamento del contratto secondo la tecnica delineata dalla richiamata norma, ritenendolo equipollente alla stipulazione in forma scritta (e per giunta *ad substantiam*), l'ha fatto espressamente. Proprio come è accaduto con l'art. 2, comma 2, della l. n. 192 del 1998, in punto di conclusione del contratto di subfornitura, che si potrà considerare concluso per iscritto, benché sia stato perfezionato mediante un comportamento concludente (l'inizio delle lavorazioni o delle forniture)¹⁸.

Né sarebbe possibile prescindere dalla sussistenza dei presupposti di applicazione dell'art. 1327 c.c.¹⁹ richiamandosi (per implicito) al principio fondamentale di conservazione del contratto delineato dall'art. 1367 c.c.²⁰.

18. La formulazione testuale della norma è la seguente: «Nel caso di proposta inviata dal commit-tente secondo le modalità indicate nel comma 1, non seguita da accettazione scritta del subfornitore che tuttavia inizia le lavorazioni o le forniture, senza che abbia richiesto la modificazione di alcuno dei suoi elementi, il contratto si considera concluso per iscritto agli effetti della presente legge e ad esso si applicano le condizioni indicate nella proposta, ferma restando l'applicazione dell'articolo 1341 del codice civile».

19. Il profilo della necessaria sussistenza dei presupposti individuati dal legislatore nell'art. 1327, per ammettere che il contratto possa perfezionarsi mediante l'inizio dell'esecuzione della prestazione, viene ribadito anche da chi in dottrina (cfr. Venosta, 2010, 1133 ss.) sostiene che la richiamata norma non è inapplicabile ai contratti formali (sulla premessa che l'iniziata esecuzione configura "una forma vincolata non dichiarativa", che potrebbe anche prevalere su una norma che abbia imposto la forma scritta e così una forma dichiarativa).

20. Il punto è ben evidenziato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella pronuncia 9 giugno 1997, n. 5139.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Amagliani R. (2018). Nota breve a margine di Sezioni Unite 16 gennaio 2018, n. 898. *I Contratti*, p. 149 ss.
- Berti De Marinis G. (2014). Uso e abuso dell'esercizio selettivo della nullità relativa. *Banca, borsa, tit. cred.*, II, p. 612 ss.
- Berti De Marinis G. (2016). Nullità relativa, protezione del cliente e interessi meritevoli di tutela. *Banca, borsa, tit. cred.*, II, p. 283.
- Breccia U. (2006). La forma, in *Trattato del contratto* diretto da Roppo V., vol. I: *Formazione*, a cura di Granelli C. Milano: Giuffrè, p. 535 ss.
- Chiarella M. (2018). Le Sezioni Unite e l'assenza della forma nei contratti quadro d'investimento. *Banca borsa tit. cred.*, p. 292.
- D'Amico G. (2018). La "forma" del contratto—quadro ex art. 23 T.U.F. non è prescritta ad *substantiam actus*. *I Contratti*, p. 138 ss.
- De Nova G. (1993). Informazione e contratto: il regolamento contrattuale. *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, p. 710 ss.
- Girolami M. (2017). Una pura formalità. Dalla struttura alla funzione del neo-formalismo contrattuale, in *Banca, borsa, tit. cred.*, p. 543 ss.
- Di Bona L. (2014). Spunti di riflessione in tema di obblighi informativi (e neoformalismo) nei contratti asimmetrici, in *Studi Urbinati di Scienze Giur. ed econ.*, consultabile anche all'indirizzo: ojs.uniurb.it/index.php/studi-A/article/download/402/388.
- Di Ciommo F. (2010). "Giurisprudenza normativa" e ruolo del giudice nell'ordinamento italiano. *Foro it.*, I, p. 157 ss.
- La Rocca G. (2017). Sottoscrizione e "forma informativa" nei contratti del mercato finanziario, in *Riv. dir. bancario, dirittobancario*. it, 13
- La Rocca G. (2017). La "forma informativa" innanzi alle sezioni unite. *Foro. it.*, I, c. 2740 ss.
- Maggiolo M. (2012). *Servizi ed attività d'investimento – Prestatori e prestazione*. Milano: Giuffrè, p. 466 ss.
- Medici C. (2018). Contratto di investimento monofirma: l'avallo delle Sezioni Unite *Foro it.*, I, c. 937 ss.
- Mirone A. (2018). Le sezioni Unite e il c.d. contratto monofirma. *Banca borsa tit. cred.*, p. 275 ss.
- Pagliantini S. (2011). Neoformalismo contrattuale. *Encicl. dir. – Annali*, IV. Milano: Giuffrè, p. 772 ss.
- Pagliantini S. (2012). Il neoformalismo contrattuale dopo i d.lgs. n. 140/10 e la dir. 2011/83/UE: una nozione (già) *vieille renouvelée*. *Nuove leggi civ.*, p. 325 ss.
- Pagliantini S. (2017). Usi (ed abusi) di una concezione teleologica della forma: a proposito dei contratti bancari c.d. monofirma (tra legalità del caso e creatività giurisprudenziale). *I Contratti*, p. 679 ss.
- Pagliantini S. (2018). Forma o modalità di un'informazione materializzata? Le SS.UU. ed una interpretazione normalizzatrice dell'art. 23 T.U.F. *I Contratti*, p. 143 ss.
- Pardolesi R. – Granieri M. (2013). Dottrina delle corti e disimpegno dei giuristi. *Foro it.*, V, c. 187 ss.
- Perlingieri P. (1989). *Scuole tendenze e metodi. Problemi del diritto civile*. Napoli: Es.
- Tucci A. (2017). Una pura formalità. Dalla struttura alla funzione del neo-formalismo contrattuale. *Banca, borsa, tit. cred.*, p. 543 ss.
- Venosta F. (2010). Inizio dell'esecuzione e conclusione dei contratti formali: gli artt. 1327 c.c. e 2, comma 2, della legge sulla subfornitura. *Rass. dir. civ.*, p. 1133 ss.